

**COMUNE DI VOBARNO**  
*Provincia di Brescia*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/08/2020  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 09/04/2021  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 17/04/2023

# INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili
- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione della TARI
- Art. 14 bis. Contenitori per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. TARI giornaliera
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 24. Riduzione della quota variabile calcolata per il riciclaggio per le utenze non domestiche
- Art. 24 bis. Esclusione dalla quota variabile calcolata per le utenze non domestiche
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Agevolazioni sociali e ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 27. Fruizione di riduzioni e agevolazioni
- Art. 28. Versamenti e rateizzazioni
- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto della dichiarazione
- Art. 30 bis. Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento delle violazioni dichiarative
- Art. 33. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi e compensazione
- Art. 37. Rettifica degli importi non dovuti
- Art. 38 Somme di modesto ammontare
- Art. 39. Riscossione coattiva
- Art. 40. Autotutela, accertamento con adesione contenzioso
- Art. 41. Trasmissione della documentazione
- Art. 42. Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A: Categorie delle utenze non domestiche

## **REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI.**

### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il presente Regolamento è adeguato alle disposizioni normative del Decreto Legislativo 03 settembre 2020 n.116.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Soggetto attivo**

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a tassa, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

### **Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

### **Art. 4. Definizioni**

1. Per l'applicazione della TARI si intende per:
  - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
  - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
  - f) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, parcheggio coperto.

### **Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono escluse da TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 6. Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizza il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.

2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale attività;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) le soffitte, solai, ripostigli e simili adibiti a deposito di materiale vario di uso domestico limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50.

2. Le predette circostanze devono essere tempestivamente indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono tali provvedimenti.

3. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

#### **Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare soggette alla tassa sui rifiuti:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia;
- c) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall'art. 2135 del codice civile;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere.

3. Sono esclusi da tassazione i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

- il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino;

- il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso materie prime

dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini in stoccaggio ovvero verso la rete distributiva;

- il magazzino deve essere ubicato nel medesimo insediamento e attiguo alle superfici produttive in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali;
- il magazzino deve essere gestito dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti nei magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

Per fruire dell'esclusione di cui trattasi è necessario presentare all'ufficio tributi apposita domanda documentata ai fini della verifica dei requisiti richiesti.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, computando l'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione delle percentuali indicate nel seguente elenco:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>% di computo</b>
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	65
Caseifici, cantine sociali	50
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori	55
Lavorazioni ceramiche, smalterie	55
Officine di carpenteria metallica	55
Tipografie, stamperie, vetrerie	75
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	75

5. Per fruire delle esclusioni previste dal presente articolo gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, oltre alle ulteriori circostanze rilevanti;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Con riferimento ai servizi sanitari e sociali (ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo, ecc.) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari e sociali sottoelencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la

particolarità dell'attività esercitata, è calcolata applicando alla metratura complessiva le seguenti riduzioni:

- Ospedali e case di cura: 25%
- Poliambulatori: 30%
- Case di riposo: 25%
- Comunità religiose e laiche: 50%
- Oratori: 50%

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali al pubblico servizio in assenza di specifica convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, il contribuente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 255, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Art. 10. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all' 80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali al netto dei muri, per le aree scoperte al filo interno dei muri al netto di eventuali costruzioni.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o della Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevista dall'art.14 del D.L. del 6.12.2011 n. 201.

### **Art. 11. Costo di gestione**

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune.

## **Art. 12. Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
4. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell'art. 192, D. Lgs. 267/2000 e comunque come da disposizioni di legge.
5. Le tariffe possono essere modificate in caso di eventi eccezionali, per esempio: calamità naturali, situazioni di emergenza sanitaria ed economica, ecc., e comunque come da disposizioni di legge e provvedimenti normativi.

## **Art. 13. Articolazione della tariffa**

1. In attuazione del principio "chi inquina paga" la tariffa è composta da:
  - una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
  - una *quota variabile calcolata*, ragguagliata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi ed alla tipologia dell'attività svolta;
  - una *quota variabile a misura*, ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto da ciascuna utenza al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto.Le delibere tariffarie determinano il costo di conferimento del rifiuto secco indifferenziato specificandolo per unità di volume, ragguagliato al volume medio del contenitore e rilevato sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per la raccolta differenziata prevista dalle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dall'art. 14, comma 18, decreto legislativo 201/2011 e dal D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata risultanti dall'ultimo consuntivo del servizio tari. La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa del servizio.

## **Art. 14. Periodi di applicazione della TARI**

1. La tassa sui rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni

che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 14 bis. Contenitori per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche**

1. Tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta “porta a porta” così come stabilito dall’art.7 del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

2. I contenitori assegnati dovranno essere restituiti puliti all’atto della chiusura dell’utenza.

In caso contrario sarà addebitato al contribuente il relativo rimborso spese deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La *quota fissa* della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La *quota variabile calcolata* della tariffa per le utenze domestiche è determinata ripartendo in maniera uniforme i costi variabili attribuibili alle medesime in relazione al numero degli occupanti dell’alloggio e dei locali.

3. La *quota variabile misurata* della tariffa per le utenze domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza ed al costo di conferimento di cui all’art. 13 c. 1., fermo restando l’addebito del livello minimo di conferimento. Il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.

3 4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.

4 5. E’ inoltre addebitato il costo degli eventuali servizi richiesti dal contribuente nell’importo determinato dal Comune.

#### **Art. 16. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione del contribuente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune oppure da enti diversi dalle persone fisiche, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a:

- due per superfici fino a mq. 50;
- tre per superfici comprese fra mq. 51 e mq. 120;
- quattro per superfici comprese fra mq. 121 a mq. 200;
- sei per superfici superiori a mq. 200.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità immobiliari destinate a cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da non residenti, qualora esse costituiscano l'unica tipologia di locali occupati o detenuti, il numero degli occupanti è posto uguale a uno.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze a disposizioni di soggetti residenti e non locate il numero degli occupanti è quello desunto dalle risultanze dell'anagrafe comunale.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione delle stesse. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dalla data in cui sono avvenute con eventuale conguaglio.
8. Per le unità abitative occupate o detenute da persone anziane o disabili, residenti anagraficamente presso Strutture Residenziali Assistite ovvero la cui presenza presso le strutture residenziali è certificata dalle medesime strutture, il numero degli occupanti è fissato in 0 (zero) unità, purché l'abitazione non risulti locata, né in alcun modo abitata. In tal caso è necessario far pervenire all'ufficio tributi del Comune di Vobarno, la richiesta allegando la certificazione della struttura relativa alla permanenza nel proprio Istituto dell'anziano o disabile di cui trattasi con indicata la data di decorrenza.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate parzialmente o totalmente come B.&B., casa vacanze, affittacamere, la tariffa, in riferimento al numero degli occupanti, è calcolata in base al numero complessivo dei posti letto dichiarati in sede di autorizzazione dell'esercizio.

#### **Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La *quota fissa* della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La *quota variabile calcolata* della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La *quota variabile misurata* addebitata alle utenze non domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza ed al costo di conferimenti di cui all'art. 13 c. 1., fermo restando l'addebito del livello minimo di conferimento. Il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per e diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.
5. E' inoltre addebitato il costo degli eventuali servizi richiesti dal contribuente-~~utente~~ nell'importo determinato dal Comune.

#### **Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché il contribuente provveda a presentare apposita dichiarazione con allegata planimetria dei locali ove sia indicata la destinazione specifica di ciascuno di essi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 19. Scuole statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

#### **Art. 20. TARI giornaliera**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, ad esclusione delle occupazioni temporanee destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi all'inizio dell'occupazione.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni previste all'articolo 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

#### **Art. 21. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale e giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

#### **Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 24%;

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la loro dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 24%;
  - c) abitazioni poste a una distanza superiore a 800 metri dal punto di conferimento all'interno della zona servita dal servizio rispetto al percorso stradale carrabile più breve: riduzione del 60%;
  - d) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore e dichiarando di accettare le verifiche da parte di incaricati dal Comune.
2. Per la fruizione delle agevolazioni tariffarie correlate al compostaggio di cui al comma 1 lettera d) si rimanda all'art.19 del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

#### **Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La TARI si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dall'ufficio Commercio del Comune su richiesta scritta del titolare.

#### **Art. 24. Riduzione della quota variabile calcolata per il riciclaggio per le utenze non domestiche**

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.
  2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
  3. Procedimento per il calcolo della riduzione della quota variabile per l'avvio al riciclo.
    - a) Il Comune, ogni anno e con atto approvato unitamente alla delibera tariffaria, stabilisce a consuntivo e sulla base dei rifiuti dallo stesso raccolti *presso le utenze* l'entità percentuale delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto raccolto;
    - b) l'entità delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto effettivamente prodotte dall'utenza, rapportate all'*intera superficie* (Sup) dalla stessa occupata, dovranno essere raffrontate con il coefficiente Kd teorico tipico della tipologia d'utenza di cui al DPR 158/1999;
    - c) al fine del calcolo dell'entità della riduzione della parte variabile (QV) della tariffa, il rapporto tra Kd effettivo dell'utenza e il suo Kd teorico andrà ad incidere sulle sole frazioni merceologiche di rifiuto effettivamente avviate al riciclo e sarà rapportato alla sola entità percentuale di dette frazioni per come fissate annualmente dal Comune (Qr).
- Di seguito si riporta la formula:  $\sum(Qr/(Kd*Sup))*\sum QV$
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modello, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, corredato dalla documentazione attestante il riciclo (M.U.D.) e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La compensazione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **Art. 24 bis. Esclusione dalla quota variabile calcolata per le utenze non domestiche**

1. Sono escluse dalla corresponsione della quota variabile calcolata le utenze non domestiche che:
  - a) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

- b) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
  - c) dichiarano di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. Il contribuente non domestico che usufruirà dell'esclusione di cui al comma 1 dovrà provvedere a restituire puliti i contenitori assegnati per la raccolta "porta a porta"; in caso contrario sarà addebitato all'utente il relativo rimborso spese deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.
  3. La dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune entro il mese di settembre antecedente all'anno di inizio dell'opzione, con indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici CER, e delle relative quantità presunte. L'attestazione di cui alla lettera b) è inviata al Comune entro il mese di marzo successivo all'anno di riferimento.
  4. Per l'anno 2021 la dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune entro il mese di maggio 2021 e ha efficacia dal mese di giugno 2021.
  5. Il contribuente può richiedere al Comune di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza biennale; il Comune comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.

#### **Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La TARI è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 26. Agevolazioni sociali e ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. In riferimento all'art. 57-bis del D.L. n.124/2019, convertito dalla Legge n.157/2019, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura ai contribuenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. I contribuenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i *bonus* sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.
2. Per la fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1 si applicano le modalità di cui all'art.27.
3. Il Consiglio Comunale in applicazione all'art. 1 comma 660 della Legge n.147/2013 può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle già previste dalla normativa, assicurando adeguata copertura con risorse poste a carico del bilancio comunale.
4. Alle ONLUS che svolgono attività di assistenza agli anziani in regime di accreditamento regionale non è addebitata la tariffa relativa alla quota a misura.
5. Non è addebitata la tariffa relativa alla quota a misura per gli edifici utilizzati da enti pubblici o da soggetti privati legalmente riconosciuti ed equiparati a quelli pubblici per scuole dell'infanzia (scuole materne e asili nido).
6. La copertura delle agevolazioni previste dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

#### **Art. 27. Fruizione di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni e le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, fatte salve le specifiche prescrizioni del presente regolamento.

3. Le riduzioni e le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 28. Versamenti e rateizzazioni**

1. La TARI è versata in due rate, con facoltà del Comune di prevedere il versamento in unica soluzione. Le scadenze delle rate sono fissate di regola nel mese di luglio e nel mese di novembre di ogni anno, salva diversa determinazione stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

2. Qualora alla scadenza della prima rata non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, si applicano le tariffe in vigore l'anno precedente, con conguaglio sulla seconda rata.

3. Il Comune trasmette ai contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indica le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, con allegato il modello di pagamento precompilato (modello F24) secondo le disposizioni di legge.

4. Il contribuente che si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere con istanza scritta, indicandone le ragioni ed entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute degli avvisi di pagamento, di avvisi di accertamento e relativi accessori.

5. L'istanza scritta di richiesta della rateizzazione deve essere trasmessa all'ufficio Tributi del Comune.

6. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile della Tari.

6.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e del rapporto con i contribuenti ~~gli utenti~~ è tenuto a garantire al contribuente la possibilità di rateizzare ulteriormente il pagamento di ciascuna delle due rate di cui al comma 1, qualora l'importo annuo addebitato superi del 30% ~~50%~~ il valore medio annuo dell'importo addebitato calcolato sui due (2) anni precedenti. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

6.2 L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative in base alle condizioni economiche del contribuente e indipendentemente dall'importo dovuto.

A questo fine il gestore consulterà gli uffici Comunali per l'individuazione dell'effettiva capacità economica del contribuente.

6.3 Il termine per l'inoltro della richiesta di ulteriore rateizzazione da parte del contribuente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

6.4 Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6.5 Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 6.4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 6.1 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

7. Il numero massimo di rate concedibili è pari a:

- 4 rate mensili per importi fino ad € 500,00;
- 6 rate mensili per importi oltre € 500,00.

8. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 30.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 6 rate mensili.

10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

### **Art. 29. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono dichiarare entro 90 giorni l'avverarsi di ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche sono tenute a dichiarare il degli occupanti residenti e/o domiciliati la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione, da redigersi su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati; il tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro 90 giorni da quando sono intervenute le predette modificazioni.
5. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
6. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi: a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante; b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
7. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, va consegnata presso gli uffici comunali mediante lo sportello fisico o online, a mezzo posta, oppure via e-mail compilando l'apposito modulo scaricabile dall'home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Conservano validità le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU, TARES o TARI, sempre che non siano intervenute variazioni rilevanti per l'applicazione del tributo.

### **Art. 30. Contenuto della dichiarazione**

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
  - c) recapito postale e indirizzo di posta elettronica del contribuente
  - d) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
  - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
  - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - g) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, detrazioni o agevolazioni.
3. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30 bis. Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con il contribuente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano al contribuente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

### **Art. 31. Poteri del Comune**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

5. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno un anno, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità del contribuente.

### **Art. 32. Accertamento delle violazioni dichiarative**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, tramite apposito avviso motivato, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o nei casi previsti dalla legge tramite PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.

2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 33. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento**

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o nei casi previsti dalla legge tramite PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 32.

### **Art. 34. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 100 a € 500, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 35. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 36. Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme della TARI a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti.

### **Art. 37. Rettifica degli importi non dovuti**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore del contribuente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte del contribuente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 57 RQRIF associato all'indicatore riportato al successivo comma 3

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dal contribuente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 28 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

### **Art. 38 Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

### **Art. 39 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per il tributo dovuto, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

### **Art. 40 Autotutela, accertamento con adesione contenzioso,**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

### **Art. 41 Trasmissione della documentazione**

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione della TARI potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spediti con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o mail.
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

### **Art. 42. Disposizioni finali e transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del prelievo per la gestione dei rifiuti urbani (TARSU, TARES, TARI) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia e tributaria e di rifiuti e ai principi del diritto tributario.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
5. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Categorie delle utenze non domestiche. ALLEGATO A

	<b><u>Comuni con più di 5.000 abitanti</u></b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	<del>Banchi di mercato beni durevoli</del>
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	<del>Attività industriali con capannoni di produzione</del>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie

24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	<del>Banchi di mercato genere alimentari</del>
30	Discoteche, night club